

ASSOCIAZIONE

SOKOS

per l'assistenza ad emarginati e immigrati

S T A T U T O

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E SEDE

- 1- E' costituita l'associazione di volontariato denominata "SOKOS per l'assistenza ad emarginati ed immigrati"
- 2- La sede legale risiede nel Comune di Bologna
- 3- L'assemblea può costituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali, come pure uffici periferici e altre dipendenze anche in altri Comuni della Repubblica

ARTICOLO 2

STATUTO

1. L'Associazione SOKOS, per l'assistenza ad emarginati e immigrati, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
3. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
4. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
5. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 3

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 4

PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento della solidarietà civile, sociale e culturale nel campo dell'assistenza ad emarginati ed immigrati, senza distinzione di razza, sesso, religione, ideologia e ceto sociale e della difesa e garanzia dei diritti dei popoli stranieri e degli individui deboli, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (*), ai principi della Organizzazione Mondiale della Sanità (**), alla Costituzione Italiana (artt. 1,2,3,13,25 ***) ed al Codice di Deontologia Medica (Decalogo ****)

(*) Art. 1 –“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Art.3 – Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Art. 25 – 1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale”.

(**)"La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattia o di infermità. Il possesso del migliore stato di salute conseguibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, qualunque siano la razza, la religione, le opinioni politiche e le condizioni economiche e sociali: la salute dei popoli è una condizione fondamentale per la pace e la sicurezza del mondo e dipende dalla collaborazione più stretta degli individui e degli Stati”.

(***)"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e l'interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

(****)"giuro di perseguire, come scopi esclusivi, la difesa e il recupero della salute fisica e psichica dell'uomo, il sollievo della sofferenza di attenermi nella mia attività i principi etici della solidarietà umana di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità condizione sociale e ideologia politica, di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni “.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. Attività primarie

Al centro delle attività dell'Associazione si pongono:

a- la realizzazione di un servizio socio-sanitario polispecialistico, senza fini di lucro, volto a garantire la tutela della salute a tutti coloro che vedano precluso questo diritto

b- l'accoglienza, lo studio e la ricerca

c- promozione al diritto alla salute

2. Il Dibattito

a- la creazione di un luogo di incontro fra diverse esperienze e culture

b- l'instaurazione di rapporti interculturali con i paesi fonte di immigrazione

c- la costituzione di un comitato scientifico per la raccolta e l'elaborazione di dati socio- sanitari

d- la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento nei settori dei problemi sociali e sanitari

3. Attività secondarie

a- la raccolta di farmaci e materiale sanitario inerente l'attività svolta

b- le iniziative editoriali, culturali, strumentali allo scopo sociale

c- l'educazione alle conoscenze e all'uso dei servizi socio-sanitari

d- le attività ricreative e di servizi organizzativi per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale

4. Attività Culturali

Tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di films e documentari culturali o, comunque, di interesse per i soci.

5. Attività di Formazione

Preparazione,aggiornamento e perfezionamento, attraverso corsi specifici, in particolare nel campo delle scienze sociali e umane dei Soci e volontari dell'Associazione per garantire una maggiore efficacia dell'attività istituzionale. Costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.

6. Attività Editoriali

Pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche, divulgazione di materiale informativo.

7. Attività Marginali

Di carattere commerciale, produttivo e di promozione.

TITOLO III

ADERENTI

ARTICOLO 6

SOCI

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche ammesse, previa domanda al gruppo di coordinamento, che condividono le finalità statutarie dell'Associazione e partecipano attivamente, responsabilmente e continuativamente alla realizzazione delle suddette finalità prestando la loro attività disinteressata a favore dell'Associazione. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci devono rendere servizio senza fine di lucro, né diretto né indiretto attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite. Sono previsti i seguenti tipi di soci:

1. FONDATORI

2. ORDINARI

SOCI FONDATORI:

Sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo

SOCI ORDINARI

Sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 7

ASPIRANTE SOCIO

1. L'aspirante Socio deve presentare domanda di iscrizione, su apposito modulo, indirizzata al Presidente dell'associazione che deve contenere la richiesta dei dati necessari all'ammissione: fotocopia certificato di abilitazione (solo per le professioni sanitarie) "curriculum vitae" e fotografia formato tessera.

2. All'aspirante Socio verranno consegnate copie aggiornate dello Statuto, della storia dell'Associazione, delle disposizioni vigenti e del materiale necessario allo svolgimento dell'attività.

3. Per decidere sull'ammissione degli aspiranti Soci dovranno venire presi in considerazione i seguenti requisiti:

La frequenza obbligatoria fino a tre mesi a cadenza settimanale dell'ambulatorio in qualità di frequentatore affiancato ai Soci presenti (con divieto assoluto di svolgere attività clinica e burocratica autonoma di ogni tipo e partecipazione alle altre attività sociali dell'Associazione.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Gruppo di Coordinamento e tale delibera è inappellabile.

4. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dal Gruppo di Coordinamento, non è ammessa la domanda di chi ricopre cariche in associazioni, organizzazioni le cui finalità ed obiettivi siano in contrasto, in concorrenza o in conflitto con le finalità dell'Associazione Sokos;

5. Il diniego dell'ammissione espresso dal Gruppo di Coordinamento ai richiedenti Soci deve essere motivato e comunicato per iscritto agli interessati. Solo quando la posizione dell'aspirante Socio sia stata regolarizzata, questi diventa Socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'Associazione:

6. Le richieste di ammissione a Socio comportano, automaticamente, l'accettazione dello Statuto, del regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

ARTICOLO 8

DIRITTI DEI SOCI

Gli associati hanno diritto:

1. di voto
2. di partecipare all'assemblea e di essere eletti alle cariche sociali
3. di conoscere i programmi dell'associazione e proporre iniziative
4. di farsi rappresentare in assemblea
5. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
6. di partecipare, per conto dell'Associazione, ad iniziative esterne previa approvazione del Gruppo di Coordinamento o del Presidente
7. di consultare presso la sede dell'Associazione libri, verbali e di trarne copia.

DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

2. I Soci sono tenuti ad un atteggiamento corretto verso gli altri aderenti, verso tutti coloro che si rivolgono all'Associazione ed all'esterno e deve essere animato da rispetto, spirito di solidarietà di collaborazione ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale. I Soci sono tenuti inoltre alla tutela della sede sociale ivi compresi strumenti, attrezzature ed a garantirne il buon funzionamento.

3. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale stabilita dal Gruppo di Coordinamento.

4. I Soci sono tenuti a comunicare ed ottenere l'approvazione del Gruppo di Coordinamento o almeno del Presidente di ogni tipo di iniziativa svolta per conto dell'Associazione (interviste, pubblicazioni, convegni, iniziative editoriali, pubbliche e politiche e rapporti con enti, associazioni e privati)
5. I Soci sono tenuti inoltre a comunicare e condividere l'andamento e i risultati delle iniziative intraprese che diverranno parte integrante del materiale del centro di documentazione della Associazione.
6. E' fatto divieto assoluto di prendere parte a qualsiasi tipo di iniziativa utilizzando lo status di Socio dell'Associazione ove si prefigurino interessi personali, politici ed economici.
7. Il Socio dovrà usare la locuzione "Associazione Sokos per l'assistenza ad emarginati e immigrati" in qualsiasi comunicazione o attività rivolta al pubblico.
8. E' obbligo dei Soci depositare presso l'Associazione tutto il materiale prodotto da ricerche e attività realizzate con dati e attività dell'Associazione.

ESCLUSIONE O PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

1. La perdita della qualità di Socio avviene per:
 - a- dimissioni
 - b- sopravvenuta impossibilità di prestare la propria opera
 - c- inadempimento e mancato rispetto delle regole statutarie
 - d- mancato versamento della quota associativa oltre un mese dalla scadenza
 - e- inattività protratta per più di sei mesi senza giustificata comunicazione al Gruppo di Coordinamento
 - f- qualsiasi iniziativa che coinvolga l'Associazione, presa arbitrariamente senza autorizzazione del Gruppo di Coordinamento o almeno del Presidente
 - g- assunzione di cariche in associazioni o in organizzazioni le cui finalità ed obiettivi possano essere in contrasto, in concorrenza o in conflitto con le finalità dell'Associazione Sokos.
2. A tale fine il Presidente provvede ad annotare nell'apposito libro dei Soci l'avvenuta esclusione del Socio.
3. Nel caso in cui un Socio escluso rivesta una carica sociale, questi decade dalla stessa immediatamente ed automaticamente.
4. Nei casi di cui alle lettere c- ed f- il Socio escluso ha facoltà di replica rispetto ai rilievi presentati dal Gruppo di Coordinamento.

TITOLO IV

ORGANI

ARTICOLO 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a- Assemblea dei Soci
- b- Presidente
- c- Direttore Sanitario
- d- Gruppo di Coordinamento

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1 – E' composta da tutti gli aderenti dell'Associazione (Soci fondatori e Soci ordinari)
- 2 - Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile. Può convocare, quando crede necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie.
- 3 - Il Gruppo di Coordinamento a maggioranza o un numero di Soci pari a almeno un decimo degli aventi diritto possono presentare richiesta motivata al Presidente di convocazione di una assemblea ordinaria per motivi inerenti l'attività dell'Associazione.
- 4 - Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera, non raccomandata, a tutti i Soci, nonché mediante affissione della convocazione nella apposita bacheca nella sede sociale, almeno 15 giorni prima dell'assemblea (di calendario) .
- 5 - L'avviso di convocazione deve avere i seguenti dati:
 - giorno, ora, sede della prima convocazione
 - giorno ora e sede della eventuale seconda convocazione
 - ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati
 - elenco dei soci esclusi per un qualsiasi motivo
 - un prospetto per eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente (massimo una delega per persona)

ARTICOLO 11

PROCEDURE DELLE ASSEMBLEE

1 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei Soci con diritto al voto. In seconda qualunque sia il numero dei Soci con diritto al voto.

2 - L'Assemblea straordinaria relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci con diritto al voto.

3 - Le assemblee straordinarie relative alle modifiche dello statuto dell'Associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto al voto.

4 - Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum richiesto ai punti 2) e 3) l'assemblea viene riconvocata in una data successiva.

5 - Tutte le decisioni vengono prese a voto palese tranne quelle riguardanti persone.

6 - Le delibere relative alla modifica dello statuto, alla revoca del Presidente dell'Associazione sono prese a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

7 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Associazione sono riportate in un verbale redatto dal Segretario del Gruppo di Coordinamento oppure da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

8 - Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

9 - Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

ARTICOLO 12

MAGGIORANZE

Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione salvo quanto previsto dall'art. 11.

ARTICOLO 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'assemblea straordinaria.
- 2 - In particolare sono compiti dell'assemblea ordinaria:
 - a - nomina (o sostituzione) degli organi sociali
 - b- approvazione (o rigetto) del rendiconto consuntivo, delle Relazioni annuali del Gruppo di Coordinamento
 - c - approvazione dei programmi dell'attività da svolgere
 - d - redazione/modifica/revoca di regolamenti interni

ARTICOLO 14

DECISIONI ASSEMBLEARI

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci compresi i dissenzienti e gli assenti

ARTICOLO 15

PRESIDENTE

- 1 -Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta .
- 2 -I suoi compiti sono (in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):
 - a- rappresentare legalmente l'Associazione
 - b- convocare e presiedere le riunioni del gruppo di coordinamento.
 - c- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal gruppo di coordinamento, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
 - d- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al gruppo di coordinamento, salvo convocare al più presto un gruppo di coordinamento per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo
 - e- deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
 - f- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo.
 - g- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea, curare che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli aderenti.
 - h- il Presidente convoca e presiede il Gruppo di Coordinamento e, su delega espressa dell'Assemblea, nomina e revoca il Direttore Sanitario.

ARTICOLO 16

DURATA DEL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive. Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente.

ARTICOLO 17

REVOCA DEL PRESIDENTE

Il Presidente può essere revocato dal suo incarico nel corso di una Assemblea Straordinaria convocata secondo le modalità dell'art. 10 punto 3 con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in caso sussistano gravi motivi art. 11 punto 4.

ARTICOLO 18

DIRETTORE SANITARIO

1 -La nomina del Direttore Sanitario è affidata esclusivamente al Presidente che può disporre la revoca.

2 -Il Direttore Sanitario è responsabile delle attività ambulatoriali e ne coordina il buon funzionamento.

ARTICOLO 19

GRUPPO DI COORDINAMENTO

1 - Il gruppo di coordinamento è composto da:

- Il Presidente dell'Associazione
- Il Direttore Sanitario (nominato dal Presidente secondo le modalità previste dal precedente art.18)
- Cinque membri eletti dall'assemblea con la attribuzione delle seguenti cariche:
- il Vice - Presidente
- il Segretario Tesoriere
- il Direttore Amministrativo di S

egreteria

- il Responsabile di Ricerca e Aggiornamento
- il Responsabile dei Progetti sul Territorio

2 - Il Gruppo di Coordinamento è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque componenti fra i quali il Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente.

3 - I membri del Gruppo di Coordinamento durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

4 - Le decisioni del Gruppo di Coordinamento sono prese a maggioranza. I voti dei sette componenti hanno tutti uguale valore in sede di votazione.

ARTICOLO 20

COMPITI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

1 - E' di pertinenza del Gruppo di Coordinamento tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva degli altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

2 - In particolare spetta al Gruppo di Coordinamento:

a - ammissione di nuovi Soci. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

b - convocazione delle Assemblee.

c - osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee:

d - attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;

e - esclusione dal gruppo di coordinamento di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;

f - esclusione dei Soci secondo i criteri dell'articolo 8;

g - vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

h - deliberazione di spese dell'Associazione.

i - redazione, notifica di regolamenti interni.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 21

INDICAZIONE DELLE RISORSE

1- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a - beni immobili e mobili

b - contributi

c - donazioni e lasciti

- d – rimborsi
- e – attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- f – ogni altro tipo di entrate

ARTICOLO 22

BENI

- 1- I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
- 2- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati
- 3- I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla Associazione stessa
- 4- I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dagli aderenti

ARTICOLO 23

CONTRIBUTI

- 1 – I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dalla Assemblea
- 2 – I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
- 3 – Contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- 4 – Rimborsi derivanti da convenzioni

ARTICOLO 24

EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

- 1 – Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente
- 2 – I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario dal Presidente che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione
- 3 – Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici

ARTICOLO 25

RIMBORSI

1 – I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Gruppo di Coordinamento

2 – Il Gruppo di Coordinamento delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Associazione

ARTICOLO 26

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI

1 – I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione

2 – Il Gruppo di Coordinamento delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, dà attuazione alla delibera dell'Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici

ARTICOLO 27

DEVOLUZIONE DEI BENI

1 – In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previa delibera dell'Assemblea, ad altre Organizzazioni/Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

.2 - I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari

TITOLO VI

BILANCIO

ARTICOLO 28

BILANCIO E CONSUNTIVO

- 1 – Il bilancio della Associazione è annuale (solare) e decorre dalla data di costituzione
- 2 – Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno

ARTICOLO 29

FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO

- 1 – Il bilancio consuntivo è elaborato dal Segretario Tesoriere.
- 2 – Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno

ARTICOLO 30

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- 1 – Il bilancio consuntivo è approvato dall’A assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta
- 2 – Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Associazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente

TITOLO VII

CONVENZIONI

ARTICOLO 31

DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI

1 – Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza assoluta

2 – Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione

ARTICOLO 32

STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI

1 – Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Associazione

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ARTICOLO 33

DIPENDENTI

1 – L'Associazione non può assumere dipendenti

ARTICOLO 34

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

1 – L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze strumentali alla sua attività e per qualificazione e specializzazione istituzionale sua e dei suoi associati può giovare, anche a titolo non gratuito, dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo non appartenenti all'Associazione stessa.

2 – I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge

3 – I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi

TITOLO IX

RESPONSABILITA'

ARTICOLO 35

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

1 – Gli aderenti all'Associazione sono assicurati secondo le norme inerenti le Associazioni di Volontariato e secondo le norme del regolamento

ARTICOLO 36

RESPONSABILITA' DELLA ASSOCIAZIONE

1 – L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati

ARTICOLO 37

ASSICURAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

1 – L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ARTICOLO 38

RAPPORTI CON ENTI DIVERSI

1 – L'Associazione coopera con altri soggetti privati e partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie per lo svolgimento delle finalità

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39

DISPOSIZIONI FINALI

1 – Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.